



IL RETTORE

Visto l'art. 63 dello Statuto dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria;

Preso atto dell'invito rivolto, nella seduta del 26 giugno 2012, al SARITT-ILO per la predisposizione di una proposta di regolamento per il conferimento di borse di studio e di ricerca previste all'interno di programmi di ricerca sviluppati presso i dipartimenti dell'Ateneo, anche finanziati da enti esterni sulla base di contratti o convenzioni;

Preso atto della delibera del S.A. nella seduta del 24 luglio 2012 con la quale è stato dato mandato al Prof. Poiana ad esaminare la bozza di regolamento, predisposta dal SARITT-ILO, per la formulazioni di eventuali proposte integrative;

Preso atto della delibera del S.A. nella seduta del 26 marzo 2013 con la quale è stato dato mandato ai Prorettori alla Ricerca ed all'Internazionalizzazione di approfondire la disciplina relativa agli stranieri;

Vista la bozza del Regolamento stesso, predisposta dal SARITT-ILO ed integrata dai Professori Poiana, Claudio De Capua e Morabito;

Viste le delibere del S.A. del 18 giugno 2013 e del C.d.A. del 24 giugno 2013 di approvazione del Regolamento di Ateneo l'istituzione di borse di studio per il proseguimento della formazione dei giovani più promettenti.

Decreta

di emanare il Regolamento di Ateneo per l'istituzione di borse di studio per il proseguimento della formazione dei giovani più promettenti

Reggio Calabria, 30 LUG. 2013

IL RETTORE
(Prof. Pasquale Catanoso)

Il Capo Servizio Ricerca
Pubblica e Alta Formazione
Angela Crivitti

Il Prorettore Delegato alla Ricerca
(Prof. Claudio De Capua)

Il Coordinatore del SARITT-ILO
Dott. Domenico Cappellano



REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI *MEDITERRANEA* DI REGGIO CALABRIA PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER IL PROSEGUIMENTO DELLA FORMAZIONE DEI GIOVANI PIU' PROMETTENTI

Art. 1 – Finalità generali e scopi

L'Università *Mediterranea*, nell'ambito delle proprie attribuzioni, istituisce borse di studio da assegnare a seguito di selezione pubblica, con lo scopo di favorire il proseguimento ed il completamento della formazione dei giovani laureati più promettenti.

Le borse di studio sono finalizzate ad attività di studio da svolgersi sotto la supervisione di un tutor appositamente individuato, nell'ambito di programmi di ricerca promossi e realizzati dalle strutture universitarie.

L'attività di studio e formazione per cui è conferita la borsa deve essere svolta nei limiti del programma formativo predisposto dal tutor o responsabile scientifico, per un periodo temporalmente definito.

L'istituzione delle borse di studio è effettuata nel rispetto delle norme poste dal presente Regolamento.

Art. 2 – Destinatari delle borse

Le borse di studio di cui al presente regolamento sono riservate ai laureati che abbiano conseguito la laurea magistrale/specialistica e in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di studio prescritto dai bandi di concorso in relazione all'area scientifico disciplinare;
- non ricoprire alcun impiego pubblico o privato;
- non essere titolare di assegni di ricerca o borse di studio a qualsiasi titolo conferite;
- non svolgere alcuna attività professionale in modo continuativo, e se richiesto e/o ritenuto dal Responsabile della formazione e/o dal progetto che finanzia le borse, di non svolgere qualsiasi attività lavorativa anche a carattere temporaneo.

Il titolo di studio nonché gli ulteriori requisiti previsti dal bando di selezione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Su indicazione della struttura richiedente, possono essere previsti nel bando ulteriori condizioni per i partecipanti alla selezione, inclusi limiti di età o di anzianità di laurea.

Art. 3 – Finanziamento

Le borse in questione sono attivate su fondi interamente a carico di progetti di ricerca in corso, anche cofinanziati dall'Ateneo, ovvero derivanti da convenzioni con Aziende, Enti pubblici e privati, contratti di ricerca con Enti esterni, che prevedano stanziamenti finalizzati all'attivazione di borse di studio per il proseguimento ed il completamento della formazione, a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Le strutture interessate possono presentare al Rettore la richiesta di attivazione delle borse di cui al presente articolo quando se ne verifica l'esigenza, previa delibera del Consiglio del Dipartimento presso il quale sono messi a disposizione i fondi, su richiesta del docente responsabile scientifico dell'attività di ricerca o del progetto formativo finanziato.

Art.4 – Procedure per l'attivazione delle borse

La richiesta di attivazione dovrà contenere:

- la specificazione delle esigenze di formazione e scientifiche che motivano l'istituzione di una borsa di studio, unitamente all'indicazione dell'area o delle aree disciplinari di riferimento;
- il progetto formativo che si intende perseguire;
- la segnalazione delle eventuali collaborazioni, nazionali e internazionali, in atto;
- i requisiti e le competenze importanti ai fini della selezione dei candidati, anche, ivi compresa la conoscenza di lingue straniere;
- eventuali ulteriori requisiti richiesti dal progetto di ricerca e/o di formazione che finanzia le borse;



- la durata del periodo di formazione, ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 11;
- l'indicazione del numero delle borse richieste;
- la proposta di composizione della Commissione Giudicatrice, costituita da almeno tre membri, scelti tra i professori/ricercatori dell'area disciplinare a cui si riferisce il progetto formativo e/o tra altri soggetti se richiesto dal progetto di ricerca e/o di formazione che finanzia le borse. Le Commissioni giudicatrici delle borse sono presiedute dal docente responsabile del progetto formativo.

Art.5 – Attivazione delle borse

L'istituzione della borsa di studio è autorizzata dagli Organi collegiali previa richiesta di attivazione da parte del Consiglio della struttura su proposta del responsabile del progetto di ricerca.

La delibera di istituzione deve contenere l'importo della borsa (comprensivo degli oneri a carico dell'ente), i requisiti di ammissione, i criteri di selezione e di formazione della graduatoria, il titolo del progetto e la relativa durata, la nomina del tutor, la struttura dell'Ateneo e l'area scientifica nel cui ambito sarà svolta l'attività di formazione.

Art.6 - Bando di concorso

Le borse di studio sono attribuite tramite concorso pubblico, per titoli e colloquio. L'Università provvede all'emanazione dei bandi per le selezioni. Le indicazioni relative ai termini ed alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione e delle dichiarazioni di accettazione, devono essere riportati nel bando di concorso.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a venti giorni.

Al bando deve essere data adeguata pubblicità tramite pubblicazione sul sito web della struttura interessata, nonché mediante affissione nei luoghi aperti al pubblico della struttura stessa.

Art.7 – Presentazione delle domande

Le domande di ammissione devono essere inviate alla struttura che propone il progetto di formazione, entro il termine previsto dal bando. Ciascuna domanda andrà corredata di curriculum e dei titoli richiesti dal bando.

Art.8 - Commissione giudicatrice

La Commissione Giudicatrice, composta da almeno tre membri, sarà nominata con apposito Decreto del Rettore, successivamente alla scadenza del bando, su proposta del Consiglio del Dipartimento. La Commissione giudicatrice è tenuta a concludere i propri lavori entro 30 giorni dal Decreto di nomina.

Il concorso, per titoli ed esami, comprende un colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca. Se previsto nel bando di selezione, per i candidati residenti o domiciliati fuori dal territorio italiano e per coloro che risiedono o hanno il domicilio abituale oltre i 700 Km. di distanza dalla sede della selezione, il colloquio può svolgersi in modalità telematica (videoconferenza per mezzo di SKYPE), purché sia possibile riconoscere con certezza l'identità del candidato, da verificare successivamente all'atto della stipula del contratto. Il candidato che intenda avvalersi di tale modalità dovrà dichiararlo nella domanda di ammissione alla selezione.

La Commissione Giudicatrice dispone per la valutazione di ciascun candidato di 100 punti di cui 40 per la valutazione dei titoli e 60 per la prova orale. La valutazione dei titoli deve precedere quella relativa al colloquio. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Il vincitore deve aver conseguito un punteggio finale di almeno 60/100. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.

Espletate le prove d'esame, la Commissione, con motivata relazione finale, compila la graduatoria generale di merito che sarà affissa presso la sede d'esame. I verbali di tutte le sedute saranno trasmessi al Servizio Ricerca Pubblica e Alta Formazione.



La borsa resasi disponibile per rinuncia dell'assegnatario, prima che lo stesso abbia iniziato l'attività di ricerca, sarà attribuita secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 9 – Conferimento della borsa

Al candidato dichiarato vincitore viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa secondo le modalità previste dal bando. Entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione il vincitore deve far pervenire al Dipartimento interessato una dichiarazione di accettazione della borsa di studio e l'impegno ad iniziare l'attività di ricerca e formazione.

Qualora il vincitore della borsa non faccia pervenire entro i termini previsti la documentazione necessaria, subentrano il candidato o i candidati immediatamente successivi nella graduatoria. Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato in maniera sistematica in rate mensili posticipate dal Dipartimento interessato.

Art. 10 – Diritti e dovere dei borsisti

La durata della borsa viene definita dal bando di selezione ed è strettamente collegata alla durata del progetto. Anche l'importo viene definito dal bando. Il godimento della borsa non costituisce un rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale.

Le borse sono erogate in rate posticipate previa dichiarazione da parte del responsabile scientifico sul corretto svolgimento dell'attività del borsista.

Per quanto riguarda i rischi professionali e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca, il Dipartimento interessato o il vincitore della borsa provvede alla stipula di una polizza assicurativa per l'intera durata della borsa.

Il borsista ha diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione secondo la normativa vigente nella struttura, ed è tenuto ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura. Il borsista deve assicurare la frequenza presso la struttura prevista, secondo modalità previste dal bando e/o dal progetto di ricerca e/o di formazione da cui fondi sono finanziate le borse. La non osservanza delle norme potrà comportare, ad insindacabile giudizio del Responsabile della ricerca, l'immediata decadenza del godimento della borsa. Alla fine del periodo previsto per la borsa di studio i risultati raggiunti saranno presentati dal Responsabile scientifico con allegata relazione del borsista al Consiglio di Dipartimento il cui giudizio sarà trasmesso al Senato Accademico dell'Ateneo.

Qualora il borsista intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al Responsabile dell'attività, il quale dovrà comunicarlo al Direttore del Dipartimento e al Servizio Ricerca Pubblica e Alta Formazione. Qualora il bando e/o il progetto di ricerca e/o di formazione da cui fondi sono finanziate le borse, lo consentano, sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo effettivo di godimento della borsa fino alla data di rinuncia. In caso contrario si dovranno seguire le procedure previste in ogni specifico bando. In tal caso, se consentito dal bando e/o dal progetto, la prosecuzione dell'attività di ricerca sarà affidata al candidato successivo nella graduatoria di merito. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entri in possesso durante lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca devono essere considerati riservati e pertanto non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli di studio per i quali la borsa è attribuita.

Art. 11 - durata e rinnovo

La borsa di studio deve essere conferita per un periodo adeguato a consentire la realizzazione del programma formativo, previsto dal progetto di ricerca e/o formazione e, in ogni caso, compreso tra un periodo minimo di 6 mesi ed un massimo di 36 mesi, e può essere rinnovata per una sola volta per un periodo pari alla durata iniziale e soltanto al fine di completare l'attività di approfondimento prevista dalla borsa. Al rinnovo si provvederà con Decreto Rettorale sulla base della richiesta presentata dal responsabile scientifico, almeno 30 giorni prima della scadenza della borsa di studio da rinnovare, previa delibera della struttura di appartenenza e disponibilità di fondi da parte della struttura medesima. L'importo della borsa è determinato dal progetto di ricerca e/o di formazione da cui fondi sono finanziate le borse. Nel caso il progetto di ricerca e/o di formazione non lo preveda, sarà la struttura proponente a fissare l'importo della borsa, in rapporto ai requisiti di accesso fissati ed alla complessità



del progetto formativo, e deve essere compreso tra un minimo di € 6.000,00 ed un massimo pari all'importo minimo previsto dalla normativa vigente per gli assegni di ricerca. Nel bando di selezione deve essere indicato l'importo complessivo della borsa di studio, al netto degli oneri a carico dell'ente.

Art. 12 - Trattamento fiscale ed assicurativo

La borsa di studio è soggetta al regime fiscale previsto dalla legge ed è esente da ritenute previdenziali. Il borsista gode dell'assicurazione contro gli infortuni, previo versamento del contributo richiesto.

Art. 13 - Interruzione dell'attività e sospensione della borsa

L'attività del borsista e la relativa borsa di studio, a richiesta dell'interessato, possono essere sospese nei periodi di assenza dovuti a maternità o grave e documentata malattia di durata superiore ai 30 giorni, fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere recuperati.

L'attività oggetto della borsa è interrotta unicamente nei periodi di assenza dovuti a maternità o malattia prolungata. In tali periodi è sospesa l'erogazione della borsa. La struttura dovrà adottare le opportune misure per la tutela della sicurezza e della salute della borsista nel periodo di gravidanza, puerperio e allattamento, secondo le norme vigenti. I borsisti sono comunque tenuti a comunicare alla struttura il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.

L'attività di studio si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

Art. 14 - Divieto di cumulo e incompatibilità

Non è ammesso il cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite.

Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto dell'accettazione della borsa di studio, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 15 - Decadenza e rinuncia

Decadono dal diritto a ricevere la borsa coloro che:

- a) entro il termine e con le modalità indicate nel bando di concorso, non accettino espressamente la borsa di studio, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- b) forniscono false dichiarazioni oppure omettono le comunicazioni di cui all'art. 14 del presente regolamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;
- c) non ottemperano agli obblighi di cui all'art. 10.

La decadenza è dichiarata con apposito provvedimento del Rettore.

Art. 16 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento e dal bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di borse di studio universitario.

